

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
DENOMINATO “PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE ABC COMPANY 2026-2030 – 3%,
SALVO OPERAZIONE RILEVANTE”

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. IMPORTO, TAGLIO E TITOLI	5
3. PREZZO DI EMISSIONE.....	5
4. DURATA	5
5. INTERESSI	6
6. RIMBORSO ORDINARIO	6
7. RIMBORSO ANTICIPATO	6
8. DIRITTO DI CONVERSIONE	8
9. RIMBORSO IN NATURA	10
10. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE	12
11. REGIME FISCALE	13
12. TERMINI DI PRESCRIZIONE	13
13. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE	13
14. AMMISSIONE A QUOTAZIONE	13
15. MISCELLANEA	14
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	14

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Fatto salvo quanto previsto nei singoli articoli, i seguenti termini hanno il significato a essi di seguito attribuito:
- 1.1.1 **“Ammissione a Quotazione”**: indica l’ammissione a quotazione di uno strumento finanziario su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
- 1.1.2 **“Annuncio al Mercato”** deve intendersi l’annuncio al pubblico da parte dell’Emittente (nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta applicabile) della sottoscrizione degli accordi vincolanti (seppur – se del caso – condizionati) aventi ad oggetto l’Operazione Rilevante. Si precisa che l’Annuncio al Mercato dovrà contenere espressamente l’indicazione della circostanza che l’Emittente qualifichi l’Operazione Rilevante come tale ai fini del presente Regolamento.
- 1.1.3 **“Assemblea”** indica l’assemblea dei soci dell’Emittente, in sede ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi.
- 1.1.4 **“Aumento di Capitale a Servizio del Prestito”** indica l’aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 13.500.000 (*tredicimilionicinquecentomila*euro), di cui massimi Euro 27.000 (*ventisettemila*) a titolo di capitale nominale e massimi Euro 13.473.000 (*tredicimilioni quattrocento settantatremila*) a titolo di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 2.700.000 (*duemilionesettecentomila*) Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato il 17 dicembre 2025 dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente a valere sulla delega *ex art. 2420-ter* del Codice Civile conferita dall’Assemblea in data 30 aprile 2024.
- 1.1.5 **“Azioni A”** indica le azioni ordinarie di categoria A dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, e ammesse alle negoziazioni su EGM PRO alla data del presente Regolamento.
- 1.1.6 **“Azioni di Compendio”** indica le massime n. 2.700.000 (*duemilionesettecentomila*) Azioni A, rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio del Prestito e irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 8.
- 1.1.7 **“Codice Civile”** indica il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e integrato.
- 1.1.8 **“Comunicazione di Rimborso Anticipato”** ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1.
- 1.1.9 **“Comunicazione Operazione Rilevante”** ha il significato di cui al Paragrafo 9.2.
- 1.1.10 **“Consiglio di Amministrazione”** indica il consiglio di amministrazione dell’Emittente.

- 1.1.11 “**Costi di Emissione e Ammissione**” indica i costi, oneri e spese sostenuti dall’Emittente per l’emissione del Prestito e la successiva Ammissione a Quotazione delle Obbligazioni, posti a carico degli Obbligazionisti in ogni caso fino a concorrenza dell’importo massimo di complessivi Euro 50.000,00.
- 1.1.12 “**Data di Emissione**” indica il 25 maggio 2026.
- 1.1.13 “**Data di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.3.
- 1.1.14 “**Data di Rimborso in Natura**” indica la data in cui gli Strumenti in Concambio saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti, ai termini e alle condizioni di cui all’Articolo 9.
- 1.1.15 “**Data di Scadenza**” ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.
- 1.1.16 “**EGM**” indica Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- 1.1.17 “**EGM PRO**” indica il Segmento Professionale di EGM.
- 1.1.18 “**Emittente**” indica la società ABC Company S.p.A. – Società Benefit con sede legale in Milano (Italia), via G.B. Pirelli n. 30, con partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 02471620027.
- 1.1.19 “**Euronext Securities Milan**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, e denominazione commerciale “*Euronext Securities Milan*”.
- 1.1.20 “**Giorno Lavorativo**” indica ogni giorno diverso dal sabato, dalla domenica e da qualsiasi altro giorno in cui le banche non sono aperte sulla piazza di Milano e Roma.
- 1.1.21 “**Importo del Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1(i).
- 1.1.22 “**Obbligazioni**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.
- 1.1.23 “**Obbligazionisti**” indica i sottoscrittori del Prestito.
- 1.1.24 “**Operazione Rilevante**” indica qualsivoglia operazione, qualificata di volta in volta come tale da una delibera del Consiglio di Amministrazione, nel contesto della quale l’Emittente acquisisca, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel capitale sociale di, ovvero strumenti finanziari emessi da, una società, e che contempli anche il rimborso, in tutto o in parte, del Prestito mediante l’attribuzione agli Obbligazionisti di Strumenti in Concambio.
- 1.1.25 “**Periodo di Esercizio**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.
- 1.1.26 “**Periodo di Limitazione**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.2(ii).
- 1.1.27 “**Prestito**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.

- 1.1.28 “**Rapporto di Conversione**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.3.
- 1.1.29 “**Rappresentante Comune**” ha il significato di cui al Paragrafo 13.1.
- 1.1.30 “**Regolamento**” indica il presente regolamento.
- 1.1.31 “**Richiesta di Conversione**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.2.
- 1.1.32 “**Richieste di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1(ii).
- 1.1.33 “**Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1.
- 1.1.34 “**Rimborso in Natura**” ha il significato di cui al Paragrafo 9.1.
- 1.1.35 “**Strumenti in Concambio**” ha il significato di cui al Paragrafo 9.1.
- 1.1.36 “**TUF**” indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- 1.1.37 “**Ulteriori Obbligazioni**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.2(iii).
- 1.1.38 “**Valore Nominale**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.

2. IMPORTO, TAGLIO E TITOLI

- 2.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato “*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 3% 2026-2030*” (il “**Prestito**”), di valore nominale complessivo massimo pari a Euro 12.000.000,00 (*dodicimilioni/00*), è costituito da massime n. 12.000 (*dodicimila*) obbligazioni (le “**Obbligazioni**”), del valore nominale di Euro 1.000,00 (*mille/00*) cadauna (il “**Valore Nominale**”), in taglio non frazionabile, convertibili in Azioni di Compendio ovvero rimborsabili in natura ai termini e alle condizioni del presente Regolamento.
- 2.2 Le Obbligazioni sono nominali e sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Euronext in regime di dematerializzazione, ai sensi del TUF. Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) delle Obbligazioni, rilasciato da Banca d’Italia, è IT0005692279.
- 2.3 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate, e saranno considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente.

3. PREZZO DI EMISSIONE

- 3.1 Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al loro Valore Nominale (*i.e.*, 1.000,00 (*mille/00*) per ciascuna Obbligazione).

4. DURATA

- 4.1 Fermo restando quanto previsto all’Articolo 7, il Prestito ha durata dalla Data di

Emissione fino al 30 dicembre 2030 (la “**Data di Scadenza**”).

5. **INTERESSI**

5.1 Fatta eccezione per quanto previsto al Paragrafo 5.2:

- (i) le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 3% (tre per cento) a partire 1 gennaio 2027 (inclusa) fino alla Data di Scadenza; e
- (ii) gli interessi maturati saranno corrisposti con pagamento posticipato da effettuarsi in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

5.2 In deroga a quanto previsto al Paragrafo 5.1:

- (i) agli Obbligazionisti saranno riconosciuti interessi in Azioni A in relazione alle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura;
- (ii) in caso di Rimborso Anticipato, ogni Obbligazione oggetto di rimborso cesserà di produrre interessi alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa) e il relativo pagamento sarà effettuato alla Data di Rimborso Anticipato; e
- (iii) in caso di conversione delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 8, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni A in base al Rapporto di Conversione e con arrotondamento per difetto, non riconoscendo il diritto sui resti.

5.3 Gli interessi maturati saranno determinati moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1.000,00 (*mille/00*), per il tasso di interesse di cui al Paragrafo 5.1, con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 euro arrotondati al centesimo di Euro inferiore). La convenzione di calcolo degli interessi è “*Actual/Actual*” su base annuale.

5.4 Gli interessi scaduti non produrranno a loro volta interessi.

6. **RIMBORSO ORDINARIO**

Le Obbligazioni che non siano oggetto di conversione ai sensi dell'Articolo 8 ovvero di Rimborso in Natura, ovvero di Rimborso Anticipato, saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, alla pari, unitamente agli interessi maturati ai sensi dell'Articolo 5, fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 15.1.

7. **RIMBORSO ANTICIPATO**

7.1.1 L'Emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato (il “**Rimborso Anticipato**”), in tutto o in parte, delle Obbligazioni, dandone preventiva comunicazione agli Obbligazionisti (la “**Comunicazione di Rimborso Anticipato**”). La Comunicazione di Rimborso Anticipato, dovrà contenere indicazione, tra le altre

cose:

- (i) dell'importo – in linea capitale – oggetto di Rimborso Anticipato (“**Importo del Rimborso Anticipato**”);
- (ii) del termine entro cui ciascun Obbligazionista potrà comunicare alla Società la propria disponibilità a vedersi rimborsate anticipatamente tutte o parte delle Obbligazioni di cui è titolare (le “**Richieste di Rimborso Anticipato**”), nonché l'indicazione puntuale dei contenuti e informazioni e delle modalità di trasmissione della Richiesta di Rimborso Anticipato; e
- (iii) del Periodo di Esercizio del diritto di conversione attribuito agli Obbligazionisti ai sensi del Paragrafo 8.1(i), il quale – in ogni caso – non potrà avere durata inferiore a 5 (*cinque*) Giorni Lavorativi.

7.1.2 Laddove le Richieste di Rimborso Anticipato abbiano a oggetto Obbligazioni:

- (i) di Valore Nominale complessivamente pari all'Importo del Rimborso Anticipato, l'Emittente procederà al rimborso anticipato delle Obbligazioni oggetto delle Richieste di Rimborso Anticipato secondo quanto comunicato dagli Obbligazionisti nelle relative Richieste di Rimborso Anticipato;
- (ii) di Valore Nominale complessivamente superiore all'Importo del Rimborso Anticipato, l'Emittente procederà al rimborso anticipato delle Obbligazioni oggetto delle Richieste di Rimborso Anticipato fino a concorrenza dell'Importo del Rimborso Anticipato. Pertanto, ciascun Obbligazionista che abbia manifestato la propria intenzione di vedersi rimborsate anticipatamente tutte o parte delle Obbligazioni di cui è titolare, vedrà il numero di Obbligazioni oggetto della propria Richiesta di Rimborso Anticipato ridotto proporzionalmente fino a concorrenza dell'Importo del Rimborso Anticipato; e
- (iii) di Valore Nominale complessivamente inferiore all'Importo del Rimborso Anticipato, l'Emittente procederà al rimborso anticipato delle sole Obbligazioni oggetto delle Richieste di Rimborso Anticipato e, pertanto, l'Importo Rimborso Anticipato sarà ridotto proporzionalmente.

7.1.3 Entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al Paragrafo 7.1.1(ii) – tenuto conto delle Richieste di Rimborso Anticipato secondo quanto previsto al Paragrafo 7.1.2 – l'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti:

- (i) le Obbligazioni oggetto di Rimborso Anticipato; nonché
- (ii) la data in cui il Rimborso Anticipato dovrà avvenire, fermo restando che tale data dovrà cadere almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi dopo la data della comunicazione di cui al presente Paragrafo 7.1.3 (la “**Data di Rimborso Anticipato**”).

7.1.4 Il prezzo di rimborso sarà pari al Valore Nominale delle Obbligazioni oggetto di Rimborso Anticipato, maggiorato degli interessi maturati sulle medesime e non ancora corrisposti alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa) secondo quanto meglio precisato al Paragrafo 5.2(ii).

8. DIRITTO DI CONVERSIONE

8.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 8.6, ciascun Obbligazionista potrà richiedere che la totalità o parte delle Obbligazioni dallo stesso detenute sia convertita in Azioni di Compendio:

- (i) ogni qualvolta l'Emittente comunichi la propria intenzione di procedere al Rimborso Anticipato, nel periodo che verrà di volta in volta specificamente indicato nella Comunicazione Rimborso Anticipato ai sensi del Paragrafo 7.1.1(iii); e
- (ii) nel periodo compreso tra il 1 settembre 2026 e il 25 settembre 2026 (la "**Prima Finestra di Conversione**");
- (iii) nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026 (la "**Seconda Finestra di Conversione**")
- (iv) nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2027 e il 17 dicembre 2027 (la "**Terza Finestra di Conversione**");
- (v) nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2028 e il 15 dicembre 2028 (la "**Quarta Finestra di Conversione**");
- (vi) nel periodo compreso tra il 3 dicembre 2029 e il 14 dicembre 2029 (la "**Quinta Finestra di Conversione**");
- (vii) nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2030 e il 17 dicembre 2030 (l'"**Ultima Finestra di Conversione**" e, congiuntamente alle altre finestre di conversione, le "**Finestre di Conversione**");

(ciascun periodo di cui ai precedenti punti, congiuntamente, i "**Periodi di Esercizio**" e, ciascuno, un "**Periodo di Esercizio**").

8.2 Al ricorrere dei presupposti e alle condizioni di cui al Paragrafo 8.1, gli Obbligazionisti interessati potranno esercitare il proprio diritto di conversione mediante richiesta da presentare all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente in qualunque Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Esercizio (la "**Richiesta di Conversione**"). Le Richieste di Conversione:

- (i) dovranno contenere indicazione, tra le altre cose, del numero di Obbligazioni portate in conversione e del numero complessivo di Azioni di Compendio alla cui conversione le Obbligazioni danno titolo, determinato in conformità alle applicabili disposizioni del presente Regolamento e tenuto altresì conto degli

interessi maturati, secondo quanto previsto al Paragrafo 5.2(iii); e

- (ii) non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia convocato un'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sino al giorno (incluso) in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea (il "**Periodo di Limitazione**").

8.3 La conversione sarà effettuata sulla base di un rapporto di conversione pari a n. 200 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazioni (il "**Rapporto di Conversione**").

8.4 Per ogni Obbligazione portata in conversione in una Finestra di Conversione, l'Emittente riconoscerà all'obbligazionista un premio di conversione in denaro variabile in dipendenza del Periodo di Esercizio in cui l'obbligazionista eserciterà la facoltà di conversione (il "**Premio di Conversione**"). In particolare, se la conversione avverrà:

- (i) nel corso della Prima Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 300 (trecento/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione.
- (ii) nel corso della Seconda Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
- (iii) nel corso della Terza Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 160,00 (centosessanta/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
- (iv) nel corso della Quarta Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 120,00 (centoventi/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
- (v) nel corso della Quinta Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 80,00 (ottanta/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione; e
- (vi) nel corso dell'Ultima Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 40,00 (quaranta/00), ferma restando – per la sola Ultima Finestra di Conversione – la facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente di aumentare il premio con propria deliberazione.

Per mere finalità di chiarimento, non verrà riconosciuto alcun premio di conversione al di fuori delle Finestre di Conversione, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

8.5 Nei casi in cui, all'atto della conversione ai sensi del presente Articolo, spetti un

numero non intero di Azioni di Compendio, verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.

8.6 Fermo restando quanto precede, ciascun Obbligazionista potrà altresì richiedere che la totalità o parte delle Obbligazioni dallo stesso detenute sia convertita in Azioni di Compendio qualora venga resa pubblica la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio diretta agli azionisti dell'Emittente e concernente tutte o parte delle Azioni A (l'“**OPA**”) diversa da qualsivoglia OPA promossa dallo stesso Emittente sulle proprie Azioni A. A tal fine:

- (i) l'Emittente si impegna a: (a) comunicare agli Obbligazionisti la facoltà, per gli stessi, di richiedere la conversione delle proprie Obbligazioni al ricorrere delle condizioni di cui al presente Paragrafo 8.6 (e, pertanto, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di cui al Paragrafo 8.1); e (b) fissare la data di attribuzione delle Azioni di Compendio in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il diritto di conversione loro attribuito ai sensi del presente Paragrafo 8.6 di poter apportare all'OPA medesima le Azioni di Compendio emesse in loro favore; e
- (ii) per quanto non espressamente disciplinato al presente Paragrafo 8.6, troveranno applicazione i Paragrafi 8.2 (con espressa esclusione del punto (ii)), 8.3 e 8.5 *mutatis mutandis*. A titolo di chiarimento, non verrà riconosciuto alcun premio di conversione al di fuori delle Finestre di Conversione, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

9. RIMBORSO IN NATURA

9.1 A partire dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza, al di fuori di una Finestra di Conversione e ogniqualevolta l'Emittente perfezioni un'Operazione Rilevante, gli Obbligazionisti avranno diritto di ottenere il rimborso in natura di tutte o parte delle rispettive Obbligazioni, attraverso l'assegnazione di uno o più strumenti finanziari (gli “**Strumenti in Concambio**”), ai termini e alle condizioni di volta in volta stabilite dall'Emittente nel rispetto delle condizioni di cui al presente Articolo 9 (il “**Rimborso in Natura**”).

9.2 L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti i termini e le condizioni del Rimborso in Natura mediante apposita comunicazione da trasmettere entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data dell'Annuncio al Mercato (la “**Comunicazione Operazione Rilevante**”).

9.3 La Comunicazione Operazione Rilevante dovrà contenere:

- (i) una sintetica descrizione dell'Operazione Rilevante;
- (ii) l'indicazione della formula sulla base del quale sarà calcolato il numero di Strumenti in Concambio da attribuire agli Obbligazionisti a titolo di Rimborso

in Natura delle relative Obbligazioni, restando inteso che tale formula sarà discrezionalmente determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente;

- (iii) l'indicazione del termine entro il quale gli Obbligazionisti dovranno comunicare all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente la propria decisione irrevocabile di richiedere il Rimborso in Natura e il numero di Obbligazioni da rimborsare; e
 - (iv) ogni ulteriore indicazione che l'Emittente reputi utile o opportuna ai fini del Rimborso in Natura, ivi inclusi gli eventuali criteri di riparto applicabili qualora il controvalore delle richieste di Rimborso in Natura ecceda il controvalore del numero massimo di Strumenti in Concambio assegnabili nel contesto dell'Operazione Rilevante.
- 9.4 Gli Obbligazionisti dovranno comunicare la propria decisione irrevocabile e incondizionata di ottenere, in tutto o in parte, il Rimborso in Natura delle rispettive Obbligazioni presentando all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente un apposito modulo, che sarà messo a disposizione degli stessi contestualmente alla Comunicazione Operazione Rilevante, compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e comprensivo della documentazione ancillare e di supporto eventualmente richiesta.
- 9.5 Gli Strumenti in Concambio saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta nel minor tempo tecnico possibile dopo il completamento dell'Operazione Rilevante. Resta inteso che nei casi in cui sia previsto che il Rimborso in Natura avvenga tramite strumenti finanziari per i quali sia prevista l'Ammissione a Quotazione: (i) gli stessi saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta quanto prima possibile dopo la relativa Ammissione a Quotazione; e (ii) qualora l'Ammissione a Quotazione non venga perfezionata per qualsivoglia ragione entro 12 (dodici) mesi dalla Comunicazione Operazione Rilevante, non sarà dato corso al Rimborso in Natura.
- 9.6 A fine di chiarezza, coerentemente con quanto previsto al Paragrafo 5.2, si precisa che non saranno riconosciuti interessi in denaro in relazione alle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura e, pertanto, il numero di Strumenti in Concambio da attribuire a ciascun Obbligazionista sarà determinato – facendo applicazione della formula individuata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata agli Obbligazionisti – tenendo in considerazione il solo valore nominale delle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura.
- 9.7 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Articolo, all'atto del Rimborso in Natura spetti un numero non intero di Strumenti in Concambio, per ciascuna Obbligazione verranno consegnati Strumenti in Concambio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.

10. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE

10.1 Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, l'Emittente:

- (i) effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni A, *warrant* sulle Azioni A o titoli simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione;
- (ii) effettui un raggruppamento o frazionamento di Azioni A, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;
- (iii) effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove Azioni A, sempreché tale aumento di capitale gratuito non sia effettuato ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile oppure a servizio della corresponsione di un c.d. dividendo ordinario in natura, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all'aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;
- (iv) proceda ad una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione nei casi in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), a ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate a ogni azione dell'Emittente sulla base del relativo rapporto di cambio, ove la data di efficacia della conversione fosse stata antecedente alla data di efficacia della fusione o scissione con il riconoscimento di un Premio di Conversione pari a quello della prima finestra di conversione successiva al momento dell'efficacia dell'operazione straordinaria.

10.2 Nessuna modifica sarà apportata al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni o altri strumenti finanziari siano emessi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quattro, cinque e/o otto, del Codice Civile.

10.3 In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza l'Emittente effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nei commi precedenti, o comunque si verificano eventi di qualsiasi tipo che comportino fenomeni di diluizione o concentrazione del capitale, potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire, secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

11. REGIME FISCALE

11.1 Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente. Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

12. TERMINI DI PRESCRIZIONE

12.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono:

- (i) per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data fissata ai sensi del Regolamento per il pagamento degli interessi; e
- (ii) per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

13. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

13.1 Per i primi tre esercizi a decorrere dalla Data di Emissione del Prestito, è nominato quale rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**") l'Avv. Carlo Riganti. Il Rappresentante Comune è rieleggibile e può in ogni momento essere revocato o sostituito dall'assemblea degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile. Il compenso del Rappresentante Comune è determinato in sede di emissione del Prestito ed è posto a carico degli Obbligazionisti, fermo restando il potere dell'assemblea degli Obbligazionisti di modificarne l'ammontare ai sensi delle disposizioni di legge.

13.2 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Sono altresì applicabili le norme in tema di titoli dematerializzati previste dal TUF. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

13.3 L'assemblea degli Obbligazionisti è validamente costituita e delibera ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. In deroga a quanto precede, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulle modificazioni delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Per tutte le altre deliberazioni si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalle disposizioni di legge.

14. AMMISSIONE A QUOTAZIONE

14.1 L'Emittente presenterà a Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni

delle Obbligazioni su EGM PRO.

- 14.2 Qualora, per qualsiasi motivo, le Azioni A e/o le Obbligazioni venissero revocate dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del presente Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuiti agli Obbligazionisti. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste al Paragrafo 15.3.
- 14.3 La previsione di cui al Paragrafo 14.2 non troverà applicazione nel caso in cui le Obbligazioni non venissero ammesse alle negoziazioni e/o in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni A su EGM PRO, con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altro segmento di EGM PRO.

15. MISCELLANEA

- 15.1 Saranno a carico degli Obbligazionisti i seguenti costi, oneri e spese (i “**Costi**”):
- (i) i Costi di Emissione e di Ammissione fino all’importo massimo complessivo di Euro 50.000; nonché
 - (ii) i costi, le spese e qualsivoglia tipo di esborso (ivi inclusi eventuali compensi professionali) relativi a: (a) il mantenimento della quotazione delle Obbligazioni su EGM PRO; (b) l’esecuzione di ciascuna Operazione Rilevante; e (c) il Rappresentante Comune.

I Costi saranno ripartiti pro-quota tra tutte le Obbligazioni emesse, in proporzione al rispettivo Valore Nominale, indipendentemente dalla data di emissione della singola tranche. L’Emittente è autorizzato a trattenere o compensare i Costi con qualsiasi importo dovuto agli Obbligazionisti (interessi, premi, rimborso).

- 15.2 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Regolamento, ivi compresa la nomina del Rappresentante Comune. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si applicano le norme di legge.
- 15.3 Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate tramite Euronext Securities Milan ovvero tramite pubblicazione sul sito internet www.abccompany.it e comunicazione al Rappresentante Comune.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 16.1 Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.